



DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Oggetto: affidamento dell'incarico di servizio di consulenza in materia di lavoro, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

CIG:

BACIFA59E8

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 28 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, così come successivamente modificato dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, mediante cui è stata autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A. quale società a capitale interamente pubblico soggetta a controllo analogo da parte di INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la delibera congiunta dei Presidenti di INPS, INAIL e ISTAT del 31 luglio 2022, con cui è stato adottato lo statuto della società di cui all'art. 28, comma 1, del richiamato D.L. n. 36/2022;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci della società 3-I del 29 dicembre 2023, con cui il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2024 del Consiglio di amministrazione della società 3-I, a mezzo della quale sono stati conferiti al Direttore Generale i relativi poteri gestionali e di rappresentanza, anche in relazione agli affidamenti di contratti pubblici nei limiti previsti dalla deliberazione richiamata;

DATO ATTO che, con procura rilasciata in data 4 aprile 2024 a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Celeste in Latina (rep. n. 94586, racc. n. 40750), il Presidente del Consiglio di amministrazione ha conferito al Direttore Generale i poteri di rappresentanza della società, tra cui il potere di svolgere i procedimenti finalizzati all'acquisizione di beni, servizi e lavori ed alla stipula e risoluzione dei relativi contratti di importo pari o inferiore ad € 5.000.000,00 per singolo atto e procedere all'adesione alle convenzioni Consip per un importo fino a € 10.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avente ad oggetto «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» e, in particolare, l'art. 16, comma 7, in base al quale «Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016»;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

VISTO l'art. 25, comma 2, del citato D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26»;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione Split payment;

VISTE le determinazioni 02, 03, 04 del 25.07.2024 con cui si procedeva alla selezione di 24 unità di personale per la copertura di altrettanti posti nei profili professionali individuati per l'avviamento della società;

CONSIDERATO che le selezioni sono state portate a termine dalle commissioni con l'individuazione del personale idoneo;

DATO ATTO che, a seguito dell'espletamento delle suddette procedure selettive, si rende necessario garantire il corretto assolvimento degli adempimenti in campo previdenziale, assistenziale e fiscale;

DATO ATTO che presso la società 3-i S.p.A. non esistono figure professionali idonee all'assolvimento del suddetto incarico;

CONSIDERATO che la società 3-i S.p.A. ha la necessità di dotarsi di un servizio di consulenza in materia di lavoro per garantire il corretto assolvimento degli adempimenti in campo previdenziale, assistenziale e fiscale;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento di un servizio di consulenza in materia di lavoro;

RITENUTO necessario dover affidare i servizi ad un operatore economico selezionato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;

RITENUTO quindi necessario procedere all'affidamento diretto del servizio di consulenza in materia di lavoro ad un professionista in possesso dei requisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

ATTESO che, nelle more della definizione degli atti necessari alla pubblicazione di una specifica procedura ad evidenza pubblica, tale soluzione risulta la più idonea sotto il profilo tecnico, economico e organizzativo;

DATO ATTO che la Dott.ssa Marianna Lamberti (P. IVA 15120611007), come da curriculum vitae acquisito al protocollo n. 0000104/2026/3-I del 26/02/2026, risulta in possesso della necessaria qualificazione professionale ed esperienza in materia di consulenza del lavoro e che il medesimo operatore economico, è regolarmente abilitato allo svolgimento delle prestazioni di cui all'oggetto nell'apposita sezione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ("MePA"), accessibile tramite il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione ("acquistinretepa");

DATO ATTO che il compenso sarà liquidato in relazione alle singole prestazioni effettivamente rese e debitamente documentate e che l'onere complessivo derivante dall'incarico, per la durata di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei, non potrà in ogni caso superare l'importo massimo di € 5.000,00;

DATO ATTO che il valore sopra richiamato risulta congruo dal punto di vista economico, in base al confronto con i costi di mercato per i medesimi servizi;

VISTO lo schema di contratto di cui all'Allegato "A" al presente documento;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del richiamato D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale «*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*»;

VISTO l'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che «*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*»;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di «Controllo sul possesso dei requisiti», stabilisce al comma 1 che «*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*», soggiungendo al comma che segue che «*Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione*

all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;

RITENUTO di individuare il dott. Luca Maggiore quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente affidamento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso delle competenze ed esperienze previste *ex lege*;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente atto,

DETERMINA

1. è disposto l'affidamento dell'incarico di servizio di consulenza in materia di lavoro alla Dott.ssa Marianna Lamberti (P. IVA 15120611007), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la durata di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei, stabilendo che il compenso sarà liquidato in relazione alle prestazioni effettivamente rese e che la spesa complessiva derivante dall'incarico non potrà in ogni caso superare l'importo massimo di € 5.000,00;
2. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Luca Maggiore è individuato quale Responsabile Unico del Progetto ai fini dello svolgimento della procedura e della sottoscrizione del relativo contratto, con facoltà di farsi assistere per l'espletamento degli adempimenti di natura operativa;
3. di disporre l'approvazione del contratto di cui all'Allegato "A" al presente documento;
4. di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai soggetti individuati negli incarichi;
5. di dare atto che l'ANAC ha assegnato alla gara in oggetto il CPV n. 79211110-0 ed il seguente CIG BACIFA59E8;
6. è disposta la pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale di questa società all'interno della sezione «Società Trasparente».

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

(Dott. Stefano Acanfora)

Allegato A

CONTRATTO PER L'INCARICO DI CONSULENTE DEL LAVORO

TRA

La 3-i S.p.A., di seguito "Società" o "3-i", con sede legale in Roma (Rm), Piazza Colonna n. 366, P.IVA e C.F. 16955501008, in persona del Direttore Generale, Dott. Stefano Acanfora, domiciliato per la carica presso la sede della stessa società

E

La dott.ssa MARIANNA LAMBERTI nata il 27/03/1980 a Torre del Greco (NA) residente in Via Vitaliano Rotellini, 152, 00128 Roma, P.IVA 15120611007, (d'ora in avanti denominato "Professionista")

PREMESSE:

VISTE le determinazioni 02, 03, 04 del 25.07.2024 con cui la Società procedeva alla selezione di 24 unità di personale per la copertura di altrettanti posti nei profili professionali individuati per l'avviamento della stessa;

CONSIDERATO che le selezioni sono state portate a termine dalle commissioni con l'individuazione del personale idoneo;

DATO ATTO che, a seguito dell'espletamento delle suddette procedure selettive, si rende necessario garantire il corretto assolvimento degli adempimenti in campo previdenziale, assistenziale e fiscale;

DATO ATTO che presso la Società non esistono figure professionali idonee all'assolvimento del suddetto incarico;

CONSIDERATO che la Società ha la necessità di dotarsi di un servizio di consulenza in materia di lavoro, per garantire il corretto assolvimento degli adempimenti in campo previdenziale, assistenziale e fiscale;

Tutto ciò premesso tra le parti contraenti,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 AFFIDAMENTO E NATURA DELL'INCARICO

1. La Società affida al Professionista l'incarico di consulente del lavoro nonché tutti gli adempimenti connessi e propedeutici come meglio precisato in questo contratto.
2. L'incarico di consulente del lavoro ha natura prettamente Professionale e dovrà essere svolto autonomamente, senza nessun vincolo di subordinazione con la Società.

3. Le prestazioni di cui al presente incarico verranno rese dal Professionista con mezzi propri e senza osservanza di specifici orari di lavoro, pur garantendo la personale presenza e contatto con gli Uffici preposti, nel rispetto delle esigenze aziendali.
4. Il Professionista incaricato dovrà svolgere tutte le prestazioni e le attività nel rispetto delle prescrizioni normative e dalle altre leggi e norme di settore applicabili alla Società.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Le principali attività delle quali si dovrà occupare il Professionista hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
 - a. consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.;
 - b. consulenza ed assistenza in relazione ai rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Centri per l'Impiego ed in particolare:
 - i. consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali;
 - ii. consulenza ed assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;
 - iii. consulenza ed assistenza inerente all'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;
 - iv. consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
 - v. redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie Certificazioni Uniche lavoratori dipendenti e modello 770 lavoratori dipendenti);
 - vi. redazione contabilità aziendali.

ART. 3 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo complessivo riconosciuto all'affidatario per l'espletamento del presente incarico è stabilito fino ad un importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00), quale limite massimo di spesa, oltre agli oneri accessori della Cassa previdenziale al 4%, fermo restando che sarà corrisposto esclusivamente per le prestazioni effettivamente rese e debitamente documentate.
2. Il compenso per le singole prestazioni ammonta a € 40,00 per l'elaborazione di ogni singolo prospetto di paga per 13 mensilità. Tale compenso forfettario comprende le seguenti prestazioni mensili ed annuali:
 - a. consulenza in materia di lavoro;
 - b. elaborazione del cedolino;

- c. pratica di assunzione, cessazione, proroga, trasformazione a tempo indeterminato (invio telematico del relativo modello di comunicazione obbligatoria Unilav);
 - d. elaborazione ed invio autoliquidazione annuale Inail;
 - e. predisposizione ed invio Certificazioni Uniche per lavoratori dipendenti e parasubordinati;
 - f. predisposizione ed invio distinte Fasi, Previndai, Metasalute, Cometa;
 - g. predisposizione ed invio denuncia contributiva mensile UNIEMENS;
 - h. predisposizione prospetti contabili mensili;
 - i. eventuali pratiche per il collocamento obbligatorio relative all'assunzione di disabili;
 - j. € 150,00 per la predisposizione ed invio del modello 770 annuale relativo al personale dipendente.
3. Restano escluse quelle spese sostenute per conto della Società e documentate, ad es. bolli e similari, che verranno rimborsate separatamente.

ART. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del servizio reso avverrà previa certificazione del servizio reso, dietro presentazione di ricevuta a cura del Professionista.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Professionista all'atto della stipula del contratto.
3. L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società ogni variazione nella modalità di pagamento.
4. L'importo del servizio sarà corrisposto previa verifica ed accertamento del servizio prestato dal Professionista.

ART. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del presente contratto è di 6 mesi a far data dall'avvio del servizio.
2. La Società si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 6 mesi, alle medesime o migliori condizioni. La Società esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del presente contratto.
3. La durata originaria del presente contratto (6 mesi) potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023. In tal caso il Professionista è obbligato a proseguire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo massimo di mesi tre o altro periodo concordato.
4. Si prevede la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Società, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel presente contratto.

ART. 7 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, dovrà svolgere ogni attività con la necessaria diligenza professionale e la massima cura nell'interesse della Società, interagendo con il personale interno responsabile delle funzioni connesse all'incarico in oggetto e comunque secondo le indicazioni del Direttore Generale.
2. Il Professionista, ai fini del corretto svolgimento del presente incarico, sarà tenuto a:
 - rendere conto delle attività svolte ogni qualvolta l'azienda affidataria faccia espressa e specifica richiesta di chiarimenti in merito;
 - comunicare, entro il termine di dieci (10) giorni, ogni eventuale variazione dei requisiti necessari per l'affidamento del presente servizio;
 - non divulgare dati, notizie e documentazioni di cui venga a conoscenza in conseguenza dell'incarico conferitogli;
 - a formulare, entro il termine di dieci (10) giorni, pareri e fornire risposte a quesiti richiesti, ove nel caso, anche a mezzo posta elettronica certificata.
3. La Società, ai fini della completa realizzazione dell'incarico affidato sarà tenuta invece a fornire al Professionista notizie, informazioni, documentazione nonché i necessari supporti tecnici.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Società avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
 - manifesta incapacità o inidoneità nell'ottemperamento alle prescrizioni normative di riferimento in materia;

- sospensione dell'esecuzione da parte del Professionista senza giustificato motivo;
 - ogni altra causa prevista dal contratto o dalla legge.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, la Società ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, resta fermo il diritto al risarcimento di qualsivoglia danno.

ART. 9 RECESSO

1. La Società ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni solari, da comunicarsi al Professionista a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
3. In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché rese correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 11 RISERVATEZZA

1. Il Professionista, nell'espletamento del suo incarico, deve tenere sempre una corretta condotta morale e professionale.
2. Tutto il materiale prodotto in esecuzione del servizio sarà di esclusiva proprietà della Società.

3. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
4. L'obbligo di cui al capo precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
5. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. Tutte le attività del Professionista dovranno essere improntate ai principi di riservatezza, secondo le regole di deontologia professionale e al pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.lgs. n.196/2003, data la tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata.

ART. 12 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

7. Per tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Roma (RM).

ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. La Società ha domicilio presso la propria sede legale sita in Roma (RM), Piazza Colonna n.366 e dichiara la propria PEC in comunicazioni@postacert.3-i.gov.it
2. L'affidatario elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso la propria sede legale sita in _____ e dichiara la propria PEC in _____.

ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI, NORME DI RINVIO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

ART. 15 PRIVACY

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente

da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.
3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo e-mail aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso.
4. Qualora richiesto per l'espletamento dei servizi previsti dal contratto, si procederà alla nomina a Responsabile del trattamento ai sensi e per effetti dell'art. 28 del GDPR.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma , data.....

Il Professionista

Il Direttore Generale

dott. Stefano Acanfora